

furono assoggettati al loro potere ed alla loro sorveglianza tutti gli uffizii destinati ad esigere le pubbliche contribuzioni e nominatamente gli uffiziali delle beccherie (1), del dazio del vino, della giustizia nuova e della ternaria; fu imposto loro l'obbligo preciso di rivederne settimanalmente i registri e di far passare ai *Camerlinghi del comune* il denaro incassato. E nel medesimo tempo fu altresì comandato ai rettori del Friuli, di Treviso, di Padova, di Vicenza, di Verona, di Brescia, di Bergamo, di Casal maggiore e di Soncino, che spediscano ogni mese a questa nuova magistratura i loro libri e conteggi. Di quattro in quattro mesi li dovevano assoggettare ad essi i rettori, ch' erano al di là del Quarnero; la quale estensione di tempo fu loro accordata in vista della considerevole lontananza da Venezia.

Un *Collegio di dieci savj sopra le decime* fu istituito in questo medesimo secolo: il decreto del senato su ciò ha la data de' 25 giugno 1455. In tal giorno infatti venne comandata la *decima* sopra tutti gli affitti delle case, mulini ed altri beni immobili posseduti dai particolari in qualunque luogo del dogado o nel continente d' Italia, e persino fuori de' confini del dominio (2). Furono allora destinati cinque nobili a formare il catasto di tutti i possessori, ed a proporzionare sulla stima dei possedimenti la decima. I quali cinque crebbero in seguito, a cagione della molteplicità degli affari, sino a nove; ed in fine diventarono dieci. Ma tosto ch'è fu stabilita cotesta legge di decime, l'industria dei sudditi cercò di sottrarsi con vane interpretazioni dall'obbligo di sottostare all'imposta gravezza. Nacque perciò una nuova deliberazione, la quale dichiarò soggetti alla decima « i frutti dei capitali esistenti nella

- camera degl' *imprestidi*; il nolo de' navigli, le mercanzie, l'oro
- proveniente dall' Oriente e dalle coste dell' Africa, le botteghe
- degli artisti, gli avvocati sì di Venezia che dello stato esercenti
- l' avvocatura in Venezia o nel dogado, i cambj coll' esame dei

(1) Ossia *delle macellerie*.

(2) Ved. il Tentori, tom. VI, pag. 381.